

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e Polizia Penitenziaria

00187 ROMA - Via Piave 61 tel. 06/42000358 - 06/42010899

fax. 06/42010628

sito internet: www.flpgiustizia.it Email: flpgiustizia@flp.it

Segreteria Nazionale

Informativa n. 25

Roma, 19 febbraio 2008

Si trasmette la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardanti i chiarimenti sulla fruizione dei permessi di cui all'art, 33, comma 3 Legge 104/92.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia (Piero Piazza – Raimondo Castellana)

Roma,



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE

Area III Reparto XII

Prot. 4715 /2008/DPF/UAR

Alla FLP Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni pubbliche Via Piave 61 00187 Roma

Oggetto: Permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge 104/92.

Con riferimento alla nota n.1077/SN/RM2008 del 15 gennaio 2008, concernente le problematiche per la fruizione dei permessi di cui all'oggetto, si trasmette copia della nota n. 4149 del 22 gennaio 2008 con la quale il competente Reparto XIII di questo Ufficio ha fatto conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

IL DIRIGENTE DEL REPARTO

hcetta Leone

raccomandata



MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Ufficio Amministrazione delle Risorse Area IV – Reparto XIII

Prot. n. 4149 /2008

R

All'Area III – Reparto XII

2 2 SEM. 2008

SEDE

OGGETTO: Fruizione permessi art. 33, comma 3, da parte di lavoratori dipendenti per assistenza a soggetti portatori di handicap.

Chiarimenti in ordine alla possibilità di utilizzare, nell'arco dello stesso mese, i permessi in entrambe le modalità di fruizione previste, a giornata intera oppure oraria, con limite massimo di 18 ore.

Con nota n. 1077 in data 15 gennaio 2008, allegata in copia, l'organizzazione sindacale FLP, con riferimento ai dipendenti che prestano assistenza ad handicappato grave, ha precisato che, con la precedente richiesta n. 33 del 7 novembre 2007, non aveva voluto chiedere il cumulo mensile dei benefici giornalieri ed orari indicati in oggetto ma "semplicemente una integrazione inversamente proporzionale delle due opzioni".

In merito, la sigla sindacale ha fornito un esempio di chiarificazione, rapportato a dipendente con orario giornaliero di 6 ore.

In buona sostanza, il sindacato fa presente che l'avvenuta fruizione di uno o due giorni di permesso (quantificabili in 6 oppure 12 ore) non deve essere considerato come un impedimento per l'utilizzo dei restanti benefici in forma oraria, purché, nello stesso mese, non venga superato il tetto complessivo di 18 ore.

Al riguardo, si deve far osservare che, tenendo conto delle esigenze dei disabili, a pag. 64 della circolare n. 34212 del 14 giugno 2007 (lavoratori dipendenti che debbano fruire di cure in quanto essi stessi portatori di handicap grave), la problematica in questione è già stata affrontata e risolta secondo i criteri proposti dal sindacato, laddove viene riferito che:

Secondo l'INPS (circolare n 133 del 17 luglio 2000) è possibile, solo in casi eccezionali da documentare da parte dell'interessato, che il dipendente disabile modifichi, nell'arco del mese di riferimento, la forma di fruizione dei benefici di cui all'art.33 della legge n. 104/92, purchè si proceda ad una qualche forma di conversione ed equiparazione tra le agevolazioni, tenendo conto della durata oraria di un giorno lavorativo tipico.

Nel caso del personale livellato del comparto ministeri, tale giorno lavorativo tipico deve intendersi determinato in sei ore giornaliere, indipendentemente dall'effettivo orario di lavoro giornaliero (9 ore, 7 ore e12 minuti, 6 ore, ecc.) del dipendente.

Anche se tale circostanza non risulta riportata espressamente nel successivo capitolo della circolare del 14.6.2007, relativo ai dipendenti che prestano assistenza ai familiari portatori di handicap grave, non si rilevano e non sono stati introdotti nel documento esplicativo motivi preclusivi alla concessione anche alla categoria appena citata della predetta, ulteriore modalità di utilizzo, sempre nel rispetto dei principi di cui alla circolare INPS n.133 del 17 luglio 2000 (eccezionalità e documentazione dei motivi) e del limite complessivo mensile di ore 18 (3 giorni di sei ore).

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce la legittimità nelle disposizioni fornite con la circolare assenze del 14.6.2007.

Ad ogni buon fine, si fa presente che, dopo l'emissione della predetta circolare, lo scrivente non è stato mai interpellato da alcun ufficio sulla problematica esaminata.

IL DIRIGENTE DEL REPARTO Luisa PETRELLA